



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE STRADE E
PARCHI

Determinazione Dirigenziale

N. 27/ 131

di data 20/12/23

Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 SS.MM. - RIQUALIFICAZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTI CON PORFIDO. APPROVAZIONE PERIZIA SPESA EURO 69.123,31 - OPERA N. 165323

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che si rende necessario intervenire sulle pavimentazioni in porfido degli spazi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per garantire una sempre maggiore fruibilità e qualità dello spazio pubblico. In particolare si prevede la riqualificazione mediante diversi interventi di manutenzione straordinaria, anche di limitata estensione, diffusi su tutto il territorio comunale, che prevedono la demolizione di tratti di pavimentazioni ammalorate e la successiva posa di una nuova finitura in pietra naturale (porfido) e che tra gli stessi è prevista la riqualificazione delle pavimentazioni in porfido attorno alla fontana di Valsorda di cui è programmato il restauro nel 2024;

rilevato che gli interventi in esame in relazione alla loro natura e alla relativa complessità non richiedono la redazione di un progetto esecutivo, potendo essere definiti nei suoi elementi essenziali nell'ambito di una perizia di spesa;

considerato che allo scopo è stata predisposta la perizia di spesa di data 27.11.2023, redatta dal Servizio Gestione Strade e Parchi, per un importo complessivo di euro 69.123,31 come di seguito suddiviso:

Lavori	euro	56.658,45
(di cui euro 3.774,62 per oneri sicurezza)		
I.V.A. 22%	euro	12.464,86
Totale	euro	69.123,31

ritenuto, in relazione all'importo dei lavori di procedere all'affidamento degli stessi in economia per cottimi, ai sensi dell'art. 52 della L.P. 10.09.1993 n. 26 e s.m. e del relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m., avendo cura di evitare artificiose suddivisioni dei lavori, stipulando il relativo contratto mediante scambio di corrispondenza;

considerato che la modalità di affidamento sopra indicata consente di garantire la tutela della concorrenza, nel rispetto delle norme in materia e salvaguardando al tempo stesso i principi di economicità ed efficacia procedimentale, di snellezza e proporzionalità dell'attività amministrativa;

atteso per quanto riguarda il subappalto che l'art. 119, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m. dispone che le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2, 3 previa

pagina 1/4

adeguata motivazione nella decisione di contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11, in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'art. 1 comma 52 della l. 06.11.2012 n. 190 oppure nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'art. 30 del d.l. 17.10.2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla l. 15.12.2016 n. 229;

rilevato che lo scrivente servizio, ritiene, previa verifica, che le lavorazioni la cui esecuzione deve necessariamente essere riservata all'appaltatore senza possibilità di subappalto debbano essere quantificate nella percentuale del 49% dell'importo complessivo del contratto ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023. Questo risponde ad un'articolato insieme di finalità, riferite alla particolare qualificazione dell'appaltatore richiesta in gara, alla necessità di assicurare un controllo adeguato in sede esecutiva del contratto, dato lo sviluppo delle lavorazioni per la realizzazione dell'opera, che richiede un controllo più significativo in sede esecutiva, alla minore parcellizzazione nell'esecuzione dell'intervento, alla garanzia di maggiore sicurezza nello svolgimento dell'intervento. Per le stesse motivazioni non è ammesso il subappalto del subappalto;

dato atto che i requisiti di ammissione alla gara saranno determinati in ragione dei minimi stabiliti dalla normativa vigente;

attestata l'inesistenza in perizia di elementi tali da identificare un prodotto specifico e connesso con un'impresa individuata o individuabile;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 168, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 169, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;

- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
 - il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
 - il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
 - la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m. e la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
 - il D. Lgs. 31.03.2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici);
 - il Decreto sindacale 30.12.2020 prot. n. 306228 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
 - la propria nota istruttoria di data 18.12.2023 prot. n. 440880;
- atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

d e t e r m i n a

1. di approvare la perizia di spesa riguardante la riqualificazione di pavimentazioni esistenti con porfido, datata 27.11.2023, redatta dal Servizio Gestione strade e parchi e costituita dagli elaborati di cui all'Allegato n. 1 che firmato dalla sottoscritta, risulta parte integrante ed essenziale della presente determinazione, che espone una spesa complessiva di euro 69.123,31 (iva compresa), come esposto in narrativa;
2. di dare atto che gli elaborati richiamati nell'elenco di cui all'Allegato n. 1 sono tutti prodotti su supporto informatico, firmati digitalmente e depositati agli atti del Comune di Trento sub prot. n. 440880/2023;
3. di dare atto che l'esecuzione dei lavori di cui alla citata perizia di spesa avverrà in economia per cottimi, ai sensi dell'art. 52 della L.P. 10.09.1993 n. 26 e s.m. e dal relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg., stipulando il relativo contratto mediante scambio di corrispondenza, dando mandato alla Dirigente del Servizio Gestione strade e parchi dell'esecuzione del presente atto;
4. di dar conto, per quanto riguarda il subappalto che, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, le lavorazioni la cui esecuzione deve necessariamente essere riservata all'appaltatore senza possibilità di subappalto siano quantificate nella percentuale dell'importo complessivo del contratto indicata in premessa, in considerazione delle valutazioni di carattere tecnico richiamate in premessa;
5. di dare atto che la gestione del coordinamento della sicurezza è conforme al D. Lgs. 81/2008 e s.m.;
6. di subordinare il perfezionamento del rapporto alla stipulazione del relativo contratto, autorizzando il soggetto stipulante in rappresentanza del Comune a completare il progetto di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il contraente privato;
7. di indicare la sottoscritta Dirigente del Servizio Gestione Strade e parchi quale responsabile della gestione del contratto, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 12 comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti, la Dirigente del Servizio Gestione strade e parchi provvederà alla stipulazione del relativo contratto;
9. di impegnare la somma di euro 69.123,31 (i.v.a. compresa) e di imputare la spesa al capitolo 10052.02.07153, indicato nel prospetto dati finanziari, con riferimento all'esercizio finanziario 2023 del PEG 2023-2025, che presenta la necessaria disponibilità;
10. di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile entro la data del 31.12.2023;

11. di dare atto che ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217, all'opera in argomento è attribuito il CUP D67H23000170004.

Allegati in formato elettronico
Elenco Elaborati

Allegati in formato cartaceo
//

La Dirigente del Servizio
ing. Claudia Patton

Trento, addì 20/12/23



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE STRADE E
PARCHI

Determinazione Dirigenziale

N. 27/ 131

di data 20/12/23

Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 SS.MM. - RIQUALIFICAZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTI CON PORFIDO. APPROVAZIONE PERIZIA SPESA EURO 69.123,31 - OPERA N. 165323

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U		2023	10052.02.07153	U.2.02.01.09.999	2703		165323	69.123,31	70006"AVAN ZO DI AMMINISTR AZIONE DESTINATO	129133 (1139746 0)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 27 dicembre 2023